



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno II - n. 1-2007**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**3**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 1-2007  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

# Favor familiae nella normativa scolastica tedesca, fra Kopftuch, Glaubensfreiheit, Grundgesetz e Neutralität

STEFANO TESTA BAPPENHEIM

## 1. De qua agitur?

Amplissima notorietà hanno avuto le vicissitudini del sistema scolastico francese dinanzi allo *chador*<sup>1</sup>; assai meno nota, invece, è l'analoga, parallela problematica emersa in Germania con il *Kopftuch*.

Cos'è un *Kopftuch*, perché c'è, o, più precisamente, perché viene indossato, e quali effetti ha sugli studenti e sulla tranquillità per insegnare? Dove inizia e dove finisce la neutralità religiosa e politica degli insegnanti, specialmente di quelli di fede musulmana? E com'è regolata in Germania l'eguaglianza delle religioni e dei loro appartenenti? Per ricordare: alla fine del settembre 2003 il *BVerfG* si è pronunciato in merito alla denuncia dell'insegnante musulmana Fereshtha Ludin, la quale, proveniente dall'Afghanistan, non era stata assunta dal servizio scolastico del Baden-Württemberg perché ella voleva indossare il *Kopftuch* durante le lezioni.

La Corte di Karlsruhe ha rilevato come, nelle disposizioni relative all'organizzazione degli uffici pubblici, lo Stato debba, emettendo disposizioni limitative delle libertà personali, tenere anche conto del fatto d'intervenire limitando l'individuale libertà in materia religiosa e di visione del mondo (artt. 29 *VvB*, 4 *GG*), la quale, in linea di massima, permette a ciascuno non solo

---

<sup>1</sup> V. MARIA GABRIELLA BELGIORNO DE STEFANO, *La comparazione del diritto delle religioni del Libro*, Roma, IANUA, 2002, pagg. 107-132; MARIO TEDESCHI, *Verso un'intesa tra la Repubblica italiana e la comunità islamica in Italia*, in *Dir. fam. pers.*, 1996, pagg. 1574 ss.; ID., *Aspetti giuridici dei rapporti fra ordinamento italiano e Islam*, in AA.VV., *Raccolta di scritti in memoria di Antonio Villani*, IV, Napoli, Ist. Suor Orsola Benincasa, 2002, pagg. 2341 ss.; ID., *Tre religioni a confronto*, Torino, Giappichelli, 1992, pagg. 147 ss.; ID., *Cristianesimo e Islamismo. Presupposti storico-giuridici*, in *Dir. eccl.*, 1995, pagg. 928 ss.; ID., *Gli accordi spagnoli di cooperazione e l'esperienza italiana*, in AA.VV., *Acuerdos del Estado español con los judios, musulmanos y protestantes*, Salamanca, Pur, 1994, pagg. 265 ss.; FRANCESCO CASTRO, *L'Islam in Italia: profili giuridici*, in *QDPE*, 1996, I, pagg. 269 ss.; FELICE DASSETTO, *Il nuovo Islam europeo*, in *QDPE*, 1996, I, pagg. 13 ss.

d'avere una propria fede, ma anche di comportarsi conformemente ad essa. L'art. 4 GG, tuttavia, non conferisce a tutti l'illimitato diritto di manifestare la propria fede religiosa anche nell'ambito delle istituzioni statali<sup>2</sup>, ove, invece, le pratiche religiose soggiacciono a particolari limitazioni. La libertà religiosa positiva trova i propri limiti, stabiliti dalla Costituzione, in riconosciuti valori costituzionali, come l'obbligo di neutralità dello Stato ed il dovere statale di proteggere i diritti costituzionali dei terzi. Fra tali diritti è da annoverare anche la libertà religiosa negativa di non avere nessuna fede, e di non venir turbati dalla fede altrui durante la propria vita. Questa libertà religiosa negativa si riferisce anche ai simboli nei quali una fede od una religione si manifestino. Certo nessuno ha, in linea di massima, il diritto d'essere risparmiato da manifestazioni religiose che gli fossero estranee. A questo riguardo, però, bisogna distinguere quei luoghi istituzionali dello Stato nei quali il singolo sia esposto all'influsso d'una determinata fede od ai suoi simboli<sup>3</sup>.

Lo Stato potrebbe vietare d'indossare il *Kopftuch* durante le lezioni, ha concluso la Corte Costituzionale tedesca: a tal fine occorrerebbe, però, un'apposita legge, fino ad ora mancante.

La sentenza del *Bundesverfassungsgericht* del 24 settembre 2003<sup>4</sup>, che ha avviato tutta una serie di iniziative legislative di numerosi *Länder*, ha cercato di comporre una sintesi hegeliana sulla base della già copiosa giurisprudenza relativa al *Kopftuch*: il diritto costituzionale alla libera manifestazione della propria fede religiosa permette alle donne musulmane (ed alle cristiane convertitesisi all'Islam)<sup>5</sup> d'indossare il *Kopftuch* anche nelle fotografie per i documenti d'identità<sup>6</sup>, compreso il passaporto<sup>7</sup>: tale possibilità non costituisce, però, un diritto: non è, infatti, costituzionalmente vietato (ex §§ 51 e 53 *AuslG*, ed art. 4 commi 1 e 2 GG) nemmeno che le autorità obblighino una musulmana a farsi fotografare senza *Kopftuch* per i documenti d'identità, visto che l'uso d'indossarlo non ha un significato esclusivamente religioso<sup>8</sup>.

In ambito lavorativo, poi, il datore di lavoro deve tener conto, nello stabilire le regole relative all'abbigliamento sul luogo di lavoro, della costituzionalmente protetta libertà religiosa dei suoi dipendenti, giacché non vi è nessuna prova

<sup>2</sup> *BVerfGE* 93, pagg. 1 ss.

<sup>3</sup> *BVerfGE* 93, pagg. 1 ss., 15 ss.

<sup>4</sup> N. 2 BvR 1436/02, in *NJW*, 2003, pagg. 3111 ss.

<sup>5</sup> VG Düsseldorf, 11 novembre 2002, n. 24 L 2529/02, inedita.

<sup>6</sup> VG Wiesbaden, 1984, in *KirchE*, XXII (1984), pag. 134.

<sup>7</sup> VG Berlin, 1989, in *KirchE*, XXIII (1985), pag. 17.

<sup>8</sup> BayVGH, 23 marzo 2000, inedita.

empirica dimostrante che, con l'utilizzo d'una commessa-venditrice indossante un *Kopftuch* islamico in un negozio, vi sia necessariamente la conseguenza d'un notevole danno economico dell'imprenditore, causato da negative reazioni dei clienti, e che, quindi, l'abitudine d'indossare il *Kopftuch* giustifichi di per sé il licenziamento<sup>9</sup>.

D'altro canto, tuttavia, una musulmana che indossasse una copertura totale del corpo (nel caso in questione: copertura di tutto il corpo con un abito nero, guanti neri, *Kopftuch* ed una veletta nera dinanzi al viso) non sarebbe impiegabile nel mercato del lavoro, e, rifiutandosi costei di rimuovere quest'ostacolo frapposto, ella causerebbe da se stessa la propria necessità d'aiuto: l'ufficio dell'assistenza sociale, di conseguenza, sarebbe autorizzato a cessare il pagamento del sussidio per disoccupazione<sup>10</sup>.

Oscillante è stata la posizione della giurisprudenza in merito all'ammissibilità, nell'ambito scolastico pubblico, del *Kopftuch*, se indossato, si noti bene, dalle insegnanti: contro tale possibilità si sono pronunziate la VG di Stoccarda<sup>11</sup>, la OVG di Lüneburg<sup>12</sup>, perfino il BVerwG<sup>13</sup>; a favore, invece, la VG di Lüneburg<sup>14</sup>, la ArbG di Dortmund<sup>15</sup> e la seconda sezione della EGMR<sup>16</sup>.

La sentenza della VG di Stoccarda introduce l'elemento, assai interessante, della "neutralità religiosa differenziata": pur negando l'ammissibilità del *Kopftuch* sulla base della *Neutralität* obbligatoria dello Stato, si afferma *obiter dictum* che per i fedeli delle Chiese cristiane possano valere norme diverse da quelle vigenti per i fedeli di altre confessioni religiose: la dottrina, tuttavia, non considera codesta "differenziata neutralità religiosa" come conciliabile con la GG, nonostante questa abbia un'impronta cristiano-occidentale<sup>17</sup>.

---

<sup>9</sup> BAG, 10 ottobre 2002, inedita. V. S. TESTA BAPPENHEIM, *Auri sacra Fames? Sì, ma non troppo: nota a BVerwG*, 30 luglio 2003, in *QDPE*, n. 3, 2005, pp. 811 ss.

<sup>10</sup> VG Mainz, 6 marzo 2003, inedita.

<sup>11</sup> VG Stuttgart, 23 marzo 2000, inedita.

<sup>12</sup> OVG Lüneburg, 13 marzo 2002, inedita.

<sup>13</sup> BVerwG, 4 luglio 2002, in *NJW*, 2002, pagg. 3344 ss.

<sup>14</sup> VG Lüneburg, 16 ottobre 2000, in *NJW*, 2001, pagg. 767 ss.

<sup>15</sup> ArbG Dortmund, 16 gennaio 2003, inedita.

<sup>16</sup> EGMR (zweite Sektion), 15 febbraio 2001, in *NJW*, 2001, pagg. 2871 ss.

<sup>17</sup> NORBERT JANZ - SONJA RADEMACHER, *Das Kopftuch als religiöses Symbol oder profaner Bekleidungsgegenstand?*, in *JuS*, 2001, pagg. 440 ss.

## 2. Favor familiae a favore della Neutralität

Il *Bundesverfassungsgericht*, chiamato a giudicare della costituzionalità del divieto, posto dalle autorità scolastiche del Baden-Württemberg, d'indossare il *Kopftuch* a scuola e durante le lezioni, ha ritenuto che tale divieto non fosse incostituzionale, bensì semplicemente non previsto dalla legislazione del *Land*, chiamato, perciò, a colmare tale lacuna legislativa, in nome, tuttavia, non già, come in Francia, della *laïcité* dello Stato.

Ad ogni cittadino tedesco, a seconda della sua idoneità, della sua attitudine e della sua preparazione professionale, è aperto l'accesso ad ogni ufficio pubblico, ed è, quindi, tassativamente e categoricamente esclusa l'ammissione agli uffici pubblici legata alla fede religiosa. Il fatto d'indossare un *Kopftuch* a scuola e durante le lezioni rientra nella protezione dei diritti fondamentali di libertà religiosa. Con questo diritto fondamentale viene a trovarsi in contrasto, nell'ambito dell'insegnamento statale, il principio costituzionale dei diritti dei genitori ad un'istruzione senza lesioni alla libertà religiosa dei figli scolari. La sentenza precisa *expressis verbis*, fra l'altro, come la neutralità richiesta, in materia di religione e di visioni del mondo, allo Stato, non sia da intendere nel senso d'una netta separazione fra Stato e Chiese, bensì come un'aperta ed ampia garanzia di promuovere, allo stesso modo, la libertà religiosa per tutti i credenti. Questo vale, in particolar modo, anche per l'ambito della scuola dell'obbligo. I riferimenti cristiani non sono, per antonomasia, proibiti dall'impostazione delle scuole pubbliche; la scuola deve, però, essere aperta anche ad altri contenuti e valori religiosi e di visione del mondo. In questo modo lo Stato mantiene, nel rispetto della Costituzione, la propria neutralità religiosa e di visione del mondo.

La richiesta d'indossare, a scuola e durante le lezioni, il *Kopftuch* pretende la libertà di mostrare la propria appartenenza religiosa, ledendo la libertà religiosa negativa di scolare e scolari, quella, cioè, di stare lontani da espressioni religiose d'una fede non condivisa.

Va anche detto che, in una società con un numero crescente di differenti fedi, non c'è, tuttavia, nessun diritto ad essere risparmiati dall'epifanica espressione di pratiche religiose e di simboli religiosi di fedi altrui durante la propria vita<sup>18</sup>.

Limitatamente a quanto riguarda l'ambito scolastico, avendo in tale settore i *Länder* ampia libertà d'organizzazione, il rapporto inevitabilmente teso fra,

<sup>18</sup> In merito alla garanzia costituzionale della libertà religiosa positiva e negativa, v. *BVerfGE* 41, pagg. 29 ss., e 49 ss.

da un lato, la libertà religiosa positiva d'un insegnante, e, dall'altro, il dovere statale di neutralità in materia di religione e di visioni del mondo, il diritto dei genitori all'istruzione dei figli, come pure la libertà religiosa negativa degli scolari, dev'essere risolto tenendo conto del principio di democrazia affidato al Parlamento del *Land*, che deve cercare un compromesso accettabile per tutti, attraverso il processo di formazione della volontà popolare.

I singoli *Länder* possono, perciò, giungere a differenti regolamentazioni, ma debbono tenere conto anche delle tradizioni della scuola, della composizione confessionale della popolazione, e del suo maggiore o minore attaccamento alla religione. Questi principi fondamentali varranno anche se dovesse venir imposta alla docente una limitazione, in merito al suo comportamento ed alla sua condotta nella scuola, del suo diritto individuale alla libertà religiosa, con riguardo alla tutela della neutralità religiosa e relativamente alle visioni del mondo dello Stato.

Se le docenti portassero a scuola ed a lezione riferimenti a religioni od a visioni del mondo, ciò potrebbe nuocere all'incarico statale d'insegnamento, da adempiere in neutralità, al diritto dei genitori all'istruzione dei figli, ed alla libertà religiosa negativa di scolare e scolari. È quantomeno possibile che, in questo modo, vengano influenzati gli scolari e messo in pericolo il compito educativo della scuola. Anche l'abbigliamento dell'insegnante, che possa venir inteso come motivato da ragioni religiose, può fare quest'effetto.

Questi sono però, pericoli indubbiamente concreti, ma solo potenziali. Laddove, però, già siffatte semplici possibilità, d'un pericolo o d'un conflitto sulla base del comportamento dell'insegnante, e non, viceversa, solo la sua condotta concreta, dovessero venir valutate come una lesione dei doveri del pubblico impiegato o come una mancanza d'idoneità, allora sarebbe necessaria una specifica disposizione legislativa: questa valutazione è strettamente legata ad una limitazione dei diritti fondamentali incondizionatamente concessi ex art. 4, commi 1 e 2, GG.

Il *BVerfG* ha ritenuto che il messaggio insito nel fatto d'indossare il *Kopftuch* musulmano venga percepito come un simbolo di divisione culturale sommamente differenziante. Esso può essere un segno tanto di regole religiose d'abbigliamento sentite come obbligatorie, quanto di tradizioni della società d'origine. Negli ultimi tempi, però, esso viene visto come un segno politico del fondamentalismo islamico. L'interpretazione del *Kopftuch* non può, tuttavia, venir ridotta ad un segno d'oppressione sociale della donna. I risultati di recenti ricerche mostrano come le donne musulmane scelgano anche liberamente d'indossare il *Kopftuch*, per condurre una vita autonoma ed indipendente senza distacchi dalla cultura d'origine. A tal riguardo, poi, non è provato che un'insegnante, solo per il fatto d'indossare un *Kopftuch*, renda

più difficile alle scolare musulmane lo sviluppo d'un concetto d'immagine femminile conforme alla Costituzione tedesca.

In merito alla domanda se il fatto d'indossare un *Kopftuch*, a scuola e durante le lezioni, costituisca una mancanza d'idoneità della docente, ciò dipende da come il *Kopftuch* possa aver effetto su di un osservatore. Quanto, appunto, all'effetto del mezzo d'espressione religiosa, bisogna decidere se il mezzo oggetto del contenzioso venga impiegato per decisione dell'autorità scolastica o per volontà d'un'insegnante d'esercitare la propria libertà religiosa. Se lo Stato, però, sopportasse nella scuola un religiosamente interpretabile abbigliamento del docente, che lo indossasse sulla base d'un'individuale decisione, allora ciò non potrebbe venir paragonato con una disposizione statale di collocare simboli religiosi nella scuola. Lo Stato non fa sua, né deve dar l'impressione d'averlo fatto, con l'accettazione d'un determinato indumento d'una singola docente, questa dichiarazione religiosa. Un *Kopftuch* indossato da un'insegnante per ragioni religiose può, tuttavia, avere un effetto particolarmente intenso, poiché gli scolari sono, per l'intera durata delle lezioni, posti di fronte ad un'insegnante senza possibilità d'evitarla.

Manca, però, una fondata ragione empirica suffragante la supposizione che dal fatto d'indossare un *Kopftuch* derivino influssi religiosamente orientanti per gli scolari.

I periti ascoltati al riguardo non possono riferire di nessuna certa conoscenza di tale influenzabilità.

Per un divieto preventivo, fondato sulla difesa da un pericolo solo potenziale, d'indossare a scuola ed a lezione il *Kopftuch*, non è sufficiente la normativa scolastica e sul pubblico impiego vigente nel Baden-Württemberg.

Il parlamento del *Land* è libero, però, di modificare la normativa sino ad ora vigente. Così esso può, nell'ambito del rispetto delle norme costituzionali, stabilire nuove norme relative all'ammissibilità di riferimenti religiosi nella scuola. A questo riguardo esso deve tener conto delle situazioni giuridiche costituzionalmente protette dell'insegnante, dello scolaro, dei genitori, nonché dell'obbligo dello Stato alla neutralità in materia di religione e di visioni del mondo.

Il cambiamento sociale legato all'aumentata pluralità religiosa può essere motivo per stabilire nuove norme relative all'ammissibilità di riferimenti religiosi nella scuola.

La scuola è il luogo dove differenti concezioni religiose si imbattono inevitabilmente le une nelle altre, e dove questa vicinanza influisce in modo particolarmente delicato.

Vengono addotte, a questo proposito, varie ragioni per ammettere l'aumentata molteplicità religiosa nella scuola e per utilizzarla come dimostrazione



della reciproca tolleranza, degli sforzi per l'integrazione. Con questo sviluppo descritto vi è, però, anche un grosso potenziale di possibili conflitti nella scuola. Si possono, tuttavia, dare anche buone ragioni a favore dell'attribuzione di grande importanza ad un'interpretazione più rigorosa dell'obbligo statale di neutralità in ambito scolastico, e, parallelamente, tener lontani dalla scuola riferimenti religiosi indiretti, anche mediati attraverso il segno esteriore d'una docente, onde evitare fin dall'inizio conflitti con scolari, genitori od altri insegnanti.

Un divieto d'indossare il *Kopftuch* nelle scuole pubbliche come elemento, nell'ordinamento scolastico, d'una decisione legislativa nell'ambito dei legami fra Stato e religione, può ammissibilmente limitare la libertà religiosa. Quest'approvazione è in accordo con l'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed obbliga il legislatore a decidere autonomamente le normative decisive per l'attuazione dei diritti fondamentali.

Ciò varrebbe, perciò, soprattutto se i diritti fondamentali colpiti fossero, come in questo caso, garantiti dalla Costituzione senza riserve di legge, ed una normativa dovesse necessariamente stabilire e concretare i propri limiti costituzionalmente immanenti. Tali limiti sono riservati al Parlamento, onde avere la certezza che decisioni di tale portata derivino da un procedimento che offra l'occasione alla pubblica opinione di sviluppare ed esporre le proprie idee, giacché la rappresentanza popolare sollecita la necessità di chiarire, in pubblico dibattito, la necessità e la misura di intromissioni costituzionali.

Accanto alla sentenza propriamente detta, sin qui riferita, i giudici Jentsch, Di Fabio e Mellinshoff hanno espresso una motivazione di minoranza, secondo la quale la protezione costituzionale dei dipendenti pubblici è funzionalmente limitata. Chi diventasse dipendente pubblico si porrebbe per libera scelta dalla parte dello Stato. Gli aspiranti docenti, perciò, non avranno, fin dall'assunzione, la medesima protezione dei diritti fondamentali di genitori e scolari. Essi saranno, invece, partecipando all'esercizio del pubblico potere, legati ai principi costituzionali. Il dovere d'ufficio del dipendente pubblico è il rovescio della medaglia della libertà d'ogni cittadino, dinanzi al quale il fenotipo del pubblico potere è costituito dalla persona del dipendente pubblico. Con i doveri d'ufficio lo Stato s'assicura, nella propria sfera interna, un'amministrazione egualmente fedele alle leggi ed alla Costituzione. La posizione giuridica dell'aspirante, che non ha alcun diritto all'assunzione, non può venir vista nella prospettiva d'un avente diritti nei confronti dello Stato. Con il liberamente scelto ingresso in un legame di servizio con lo Stato, il candidato sceglie liberamente d'adattarsi ed essere fedele al datore di lavoro.

La validità della riserva di legge nel diritto scolastico è stata in passato

allargata a protezione non dei docenti, ma dei genitori e degli scolari. I dipendenti pubblici debbono essere cittadini consapevoli della loro libertà, essi debbono, però, nello stesso tempo, osservare i doveri fondamentali del pubblico impiego e la volontà degli organi democratici. Il giudizio d'idoneità professionale qui in oggetto non può venir scambiato per un'intromissione nella libertà di coscienza.

L'obbligo di neutralità dei dipendenti pubblici emerge dalla Costituzione stessa. La motivazione della maggioranza della Corte non è, perciò, compatibile con le fondamentali enunciazioni della Costituzione in merito al legame fra società e Stato. In particolare, viene disconosciuta la posizione del pubblico impiego in merito alla realizzazione della volontà democratica.

Chi vuol diventare dipendente pubblico, infatti, aspira allo svolgimento d'un particolare incarico ed ad un legame di fedeltà con lo Stato. Questa posizione obbligatoria sovrasta la fondamentale, ed anche per i dipendenti pubblici valevole, protezione dei diritti fondamentali, nella misura in cui lo richiedessero gli scopi del servizio pubblico. I doveri obbligatori dei dipendenti statali sono decisivi per la fiducia del cittadino nell'adempimento dei compiti d'uno Stato democratico e di diritto. Da ciò consegue la neutralità degli impiegati pubblici, che vale anche per quanto riguarda tematiche religiose o di visione del mondo.

Sulla base di questi criteri, il fatto d'indossare il *Kopftuch* durante le lezioni scolastiche non è compatibile con l'obbligo costituzionale di neutralità dei dipendenti pubblici. Per negare l'idoneità d'un aspirante impiegata statale non è necessario nessun "concreto pericolo della pace scolastica". Questa formulazione disconosce il criterio di giudizio per giudicare un'idoneità. Il licenziamento d'un impiegato pubblico ancora in servizio a causa d'una sua violazione dei doveri di servizio è possibile solo in casi limitati. Perciò il datore di lavoro deve, già prima, durante il periodo d'apprendistato, preoccuparsi che non diventi impiegato pubblico nessuno che non offra garanzie di rispettare l'art. 33 comma 5 GG.

Per il concretare d'un dovere di servizio non è, parimenti, neanche necessaria una situazione di pericolo socialmente ed empiricamente dimostrabile. Tramite l'utilizzazione d'un indumento-simbolo appare un conflitto, latente o perfino palese. Il *Kopftuch*, indossato come attuazione senza compromessi d'un'identità religiosa islamica, è considerato attualmente, da molte persone, all'interno ed all'esterno della comunità religiosa islamica, come un'espressione di cultura politica, in particolare della condizione dei due sessi. La maggioranza della Corte non ha attribuito a questo elemento un sufficiente significato. Essa non ha chiarito, però, se il fatto che la concezione secondo la quale la velatura delle donne garantisca la loro subordinazione all'uomo, venga

apertamente condivisa da un numero non irrilevante di fedeli musulmani, e sia, quindi, idonea a suscitare conflitti con la costituzionalmente stabilita e ribadita eguaglianza di diritti fra uomini e donne.

Il *Land* del Baden-Württemberg ha espressamente mostrato, con il conenzioso della ricorrente, di non avere una formale legge in merito. Su ciò sorvola la motivazione della maggioranza della Corte. Il compito rimesso al legislatore del *Land* è quello di trarre immediatamente dal diritto costituzionale espresse limitazioni.

Successivamente alla promulgazione della legge del Baden-Württemberg, però, il *Bundesverwaltungsgericht* si è nuovamente pronunciato, il 26 giugno 2004, sull'*affaire* Ludin, riconoscendo sì, da un lato, la legittimità del divieto legislativo al *Kopftuch*, ma, dall'altro, aggiungendo che il legislatore regionale dovesse rispettare il principio di eguale trattamento delle diverse convinzioni in materia di fede, e che, perciò, l'eccezione introdotta a favore delle tradizioni cristiane ed occidentali fosse inammissibile<sup>19</sup>.

Stabilendo la sentenza che “non sono ammesse eccezioni per particolari forme di abbigliamento giustificate da motivazioni religiose in alcune zone”, la proibizione d'indossare capi d'abbigliamento religiosamente sensibili veniva ad essere estesa anche all'abito tradizionale dei componenti di istituti religiosi, come pure alla veste talare dei sacerdoti: questa conclusione, che ha – com'era prevedibile – sollevato grande clamore in uno dei *Länder* cattolici della Germania, è stata però contestata da parte della Dottrina, sulla base di due argomentazioni principali: *in primis*, l'abito di religiosi, religiose e sacerdoti non sarebbe un capo d'abbigliamento religiosamente sensibile, bensì una “divisa da lavoro”, assimilabile a quella di militari, portalettere, *etc.*<sup>20</sup>; *in secundis*, inoltre, si sostiene che religiosi e sacerdoti, insegnando di norma religione, non sarebbero soggetti al divieto d'indossare abiti religiosamente identificabili, essendo le loro lezioni religiosamente caratterizzate per antonomasia<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. KLAUS BEPLER, *Islamisches Kopftuch einer Lehramtsbewerberin in Baden-Württemberg*, in *ArbR*, 27 ottobre 2004, n. 43, pagg. 5 ss.

<sup>20</sup> FERDINAND KIRCHHOF, *Schriftliche Stellungnahme*, parere, cit. in GABRIELLA MANGIONE, *La 'controversia sul velo' in Germania*, in *DPCE*, 2005, 1, pag. 198; v. STEFANO TESTA BAPPENHEIM, *Il Kopftuche e la libertà religiosa nelle scuole tedesche: una, nessuna o centomila*, in *Cosc. e libertà*, 2004, pp. 104ss.

<sup>21</sup> WOLFGANG SAILER, *Pressesprecher des Bundesverwaltungsgerichts*, del 18 ottobre 2004, in [www.bverwg.de](http://www.bverwg.de).

### 3. Il favor familiae a favore della Glaubensfreiheit

Pare opportuno ricordare un'interessante sentenza della OVG di Lüneburg<sup>22</sup> del 1991, ove, pur partendo dalle premesse del medesimo *favor familiae*, si è giunti a conclusioni diametralmente opposte.

Ex § 5 par. 1 *RKEG*, in particolare, non si pone alla patria potestà dei genitori nessuna limitazione, tale che questi dovrebbero abbandonare, in ambito religioso, il proprio figlio per così dire al suo destino, lasciandolo solo nella sua ricerca d'una propria posizione religiosa. Anche il figlio maggiorenne resta, nelle questioni di fede, non impermeabile all'influenza dei genitori, poiché la patria potestà legalmente protetta comprende anche la formazione religiosa, che all'interno della formazione complessiva ha un particolare rilievo, e che è spesso difficile da separare. Ex art. 6 comma 2 par. 1 *GG*, il diritto alla tutela ed all'istruzione dei bimbi conferisce ai genitori, ex § 5 *RKEG*, il potere d'aiutare i figli minori di 14 anni nella loro scelta religiosa e di far valere diritti in loro nome, anche in ambito amministrativo.

Ciò vale in ogni caso quando i genitori avessero un'opinione all'unisono con quella del loro figlio (*BVerfG*, 2 settembre 1983, n. 7 C 169.81)<sup>23</sup>. Nel caso in questione, è stato ribadito come i doveri scolastici in Bassa Sassonia siano vevoli anche per gli stranieri, ed obblighino alla partecipazione a tutti i corsi, compresi quelli di ginnastica; i genitori debbono provvedere a quest'adempimento (§ 53 comma 1 *NSchG*). Con riguardo ai principî della relatività, tuttavia, viene offerta la possibilità di chiedere l'esonero da singoli corsi in casi particolari<sup>24</sup>. Questo in Bassa Sassonia è accaduto ex §§ 42 e 46-53 *NSchG* (decreto del Ministero dell'istruzione del 16 luglio 1976, *SVBl.*, p. 218, e del 23 giugno 1985, *SVBl.*, p. 236). Nel n. 1.2 del decreto viene accolta, per gli scolari che non siano d'una Chiesa protestante o della Chiesa cattolica, la possibilità d'un esonero totale dalle lezioni di religione. L'esonero dalle lezioni di ginnastica è previsto, dal n. 1.3 del decreto, apparentemente solo per ragioni di salute, che debbono essere certificate da un medico o dal medico della scuola. Oltre a ciò, però, senza che questo richieda una particolare normativa, può essere preso in considerazione, accanto all'esonero per ragioni di salute, anche un esonero per i diritti costituzionali. Nel caso in questione il diritto all'istruzione del ricorrente (art. 6 comma 2 par. 1 *GG*),

<sup>22</sup> OVG Lüneburg, 26 aprile 1991, in *KirchE*, XXIX (1991), pag. 94, ed in *DVB1*, 1991, pag. 772, ed in *NVwZ*, 1992, pag. 79, ed in *AfKKR*, CLX (1991), pag. 191.

<sup>23</sup> *KirchE*, XXI (1983), pag. 227.

<sup>24</sup> NORBERT NIEHUES, *Schul- und Prüfungsrecht*, 2. Aufl., München, Beck, 1983, n. 203.

come pure il diritto suo e delle sue figlie alla libertà religiosa (art. 4 comma 1 GG), si trovano in conflitto con il dovere costituzionale d'istruzione affidato allo Stato dall'art. 7 comma 1 GG.

Rientrano, quindi, nell'ambito della (ex art. 4 comma 1 GG) costituzionalmente protetta libertà di religione, non solo le cerimonie di culto in senso stretto, ma anche tutte le espressioni esteriori della religione, come *ad ex.* l'osservanza delle usanze religiose e l'educazione religiosa dei figli, il diritto del singolo di uniformare tutta la propria condotta agli insegnamenti della propria religione e d'agire conformemente alle proprie convinzioni religiose, e, in linea di massima, anche la libertà d'obbedire alle prescrizioni religiose in materia di abbigliamento (v. *BVerfG*, 16 ottobre 1968<sup>25</sup> - 1 BvR 241/66, *BVerfGE* 24, 236 [246]; *BVerfG*, 19 ottobre 1971<sup>26</sup> - 1 BvR 387/65, *BVerfGE* 32, 98 [106] e *NJW* 1972, 327; *BVerfG*, 17 dicembre 1975<sup>27</sup> - 1 BvR 63/68, *BVerfGE* 41, 29 [49] e *NJW* 1976, 947; *VGH München*, 6 maggio 1987<sup>28</sup> - 7 B 86.01557 - *NVwZ* 1987, 706; *VGH Kassel*, 3 settembre 1987<sup>29</sup> - 6 UE 477/87, *NVwZ* 1988, 951; *VG Köln*, 26 giugno 1990<sup>30</sup> - 10 K 2307/89). Il diritto dei genitori, costituzionalmente protetto dall'art. 6 comma 2 par. 1 GG, comprende anche quello di fornire ai figli la propria convinzione in materia di religione e di visione del mondo, e di respingere quelle disposizioni che dall'esterno interferiscano in questo ambito e/o chiedano una condotta dei bimbi contraria alle convinzioni religiose o relative alla visione del mondo dei genitori (*BVerfG*, 16 ottobre 1979<sup>31</sup> - 1 BvR 647/70 e 7/74, *BVerfGE* 52, 223 [235/236], e *NJW* 1980, 575).

La scuola può, d'altro canto, nell'ambito degli, ex art. 7 comma 1 GG, allo Stato affidati compiti costituzionali d'istruzione, perseguire propri obiettivi formativi indipendenti dai genitori. Il compito statale d'istruzione è preordinato tanto alla tutela della libertà religiosa e di culto, quanto al diritto dei genitori all'istruzione dei figli (*BVerfG* 16 ottobre 1979, *cit.*, pp. 236 ss; e 575 ss.). Le, da qui conseguenti, prodottesi tensioni costituzionali sono da comporre tenendo presente il principio di tolleranza (*BVerfG*, 17 dicembre 1975, *cit.*, p. 51 e 948). V'è, per conseguenza, un bilanciamento da fare fra, da un

---

<sup>25</sup> *KirchE*, X (1972), pag. 181.

<sup>26</sup> *KirchE*, XII (1974), pag. 294.

<sup>27</sup> *KirchE*, XV (1977), pag. 128.

<sup>28</sup> *KirchE*, XXV (1987), pag. 164.

<sup>29</sup> *Ivi*, pag. 307.

<sup>30</sup> *KirchE*, XXVIII (1990), pag. 188.

<sup>31</sup> *KirchE*, XVII (1979), pag. 325.

lato, il compito statale dell'insegnamento, e, dall'altro, il diritto all'istruzione dei ricorrenti, come pure la libertà di religione loro e delle loro figlie. Quindi è da valutare come preminente e più importante la protezione costituzionale dei ricorrenti e delle loro figlie.

Ai ricorrenti ed alle loro figlie non può venir rimproverato un abuso nel far ricorso ai loro diritti fondamentali. In quanto musulmani, essi si sentono obbligati, dalle regole coraniche sull'abbigliamento, ad impedire che le loro figlie si scoprano – eccezion fatta per il viso e le mani – in presenza di persone estranee d'entrambi i sessi, od in presenza di queste ultime indossino indumenti trasparenti. Secondo il contenuto dei processi amministrativi e degli atti del giudice non sussiste alcun dubbio sul fatto che l'invito di questa norma sull'abbigliamento per i ricorrenti rappresenti una richiesta basata non già su ragioni puramente formali, bensì, invece, sulle disposizioni coraniche in materia di abbigliamento, che, nel modo in cui essi le intendono, costituiscono una parte vincolante degli insegnamenti e della morale della loro religione.

Una valutazione di questa condotta religiosa o una valutazione della sua fondatezza teologica, in particolare l'interpretazione della Sura 24, vers. 31 e 32 è vietata allo Stato ed ai giudici statali (*BVerfG*, 17 luglio 1973<sup>32</sup> - 1 BvR 308/69, *BVerfGE* 35, 366 [376], e *NJW* 1973, 2196-2198).

Per la capacità protettiva costituzionale dei – dai ricorrenti considerati come vincolanti – obblighi religiosi non ha, parimenti, nessuna importanza il fatto che la convinzione, tratta dal Corano, secondo la quale gli abiti leggeri ed aderenti al corpo necessari per l'esercizio dello sport siano vietati alle donne, venga condivisa, nello stesso ambito islamico, solo dai credenti ortodossi o fondamentalisti. Deve restare fuori discussione anche la circostanza che le disposizioni islamiche sull'abbigliamento, che prescrivono per le donne lo "Hedschab", ovvero la castigata copertura di capo, capelli e spalle, gravi unilateralmente, secondo il metro di giudizio occidentale, sulle donne, che non debbono offrire agli uomini in pubblico nessuna attrattiva.

Nessuna importanza riguardo alla protezione d'una convinzione religiosa può esser fatta derivare dalle forze numeriche o dalle conseguenze sociali dell'osservanza religiosa. L'indisturbata esibizione della loro personalità, in conformità con le loro soggettive credenze religiose, è permessa perfino ai settari, nella misura in cui essi non siano in contrasto con altri valori costituzionali e dal loro comportamento non derivi disturbo per i diritti fondamentali di altri (*BVerfG* 11 aprile 1972<sup>33</sup>, 2 BvR 75/71, *BVerfGE* 33, 23 [29]).

<sup>32</sup> *KirchE*, XIII (1975), pag. 315.

<sup>33</sup> *KirchE*, XII (1974), pag. 410.

Al poi fondato diritto, dei ricorrenti e delle loro figlie, alla protezione delle loro pratiche religiose è da accordare la preminenza nei confronti del pure costituzionalmente assicurato dovere statale all'istruzione, qui ex art. 7 comma 1 GG.

Le lezioni di ginnastica rappresentano certo, grazie ai loro positivi effetti sulla salute, l'abilità sportiva e lo sviluppo dei rapporti sociali, una parte importante del dovere statale dell'istruzione, e non può venir disconosciuto il fatto che le figlie del ricorrente a causa della loro mancata partecipazione al corso di ginnastica, possibilmente all'interno delle loro classi, potrebbero venir spinte in un ruolo di disadattate. Il compito statale all'istruzione non viene posto in discussione dal richiesto esonero dalle lezioni di ginnastica nel singolo caso; e la possibilità d'un completo compimento degli studi non viene dall'esonero intaccata sostanzialmente (VGH München, 6 maggio 1987, *cit.*, e, per i corsi di nuoto di bimbe musulmane, VG Köln, 26 giugno 1990, *cit.*). Vi si aggiunga, poi, il fatto che, secondo il n. 1.3 del decreto del 16 luglio 1976, un totale esonero dai corsi di ginnastica è possibile per motivi di salute. Alle ragioni religiose addotte dal ricorrente per la richiesta di esonero non può venir disconosciuta, rispetto alla particolare importanza dell'art. 4 comma 1 GG, nel novero dei diritti fondamentali, un'importanza almeno equivalente.

Dai ricorrenti e dalle loro figlie non si può pretendere, dopo tutto ciò, la partecipazione di queste ultime alle lezioni di ginnastica nel prescritto e realmente necessario abbigliamento. Non è decisivo il fatto che le figlie dei ricorrenti abbiano la possibilità di cambiarsi d'abbigliamento prima e dopo la lezione di ginnastica al riparo dagli sguardi di estranei. Un'organizzazione d'un corso di ginnastica, che sia compatibile con le convinzioni religiose dei ricorrenti e delle loro figlie è apparentemente impossibile. Perciò solo un esonero dalle lezioni di ginnastica può risolvere i conflitti fra istruzione e religione. Questo è, almeno provvisoriamente, da concedere alle figlie del ricorrente, con riserva di altre conoscenze in merito alle cose principali.

Ben diversa, invece, è la situazione per scolare musulmane che frequentino scuole non pubbliche, bensì confessionali<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> VG Köln, 1992, 12 agosto 1992, in *KirchE*, XXX (1992), pagg. 320-322, n. 10 K 429/91; VG Köln, 12 agosto 1992, *ivi*, pagg. 323-329, n. 10 K 4800/91.

#### 4. Gli interventi legislativi

Dopo la pronunzia del *BVerfG*, molti *Länder* hanno avviato gli *itinerari* legislativi per colmare la lacuna normativa rilevata dalla Corte costituzionale di Karlsruhe:

a) Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Baviera, Saarland, Nordreno-Vestfalia, Berlino, Brema ed Assia hanno approvato leggi, già entrate in vigore, che vietano d'indossare un *Kopftuch* a scuola e/o durante le lezioni;

b) in Brandeburgo, Renania-Palatinato e Schleswig-Holstein sono state presentate proposte di legge con il medesimo scopo;

g) non hanno, invece, mostrato alcun interesse ad approvare una legge a riguardo, almeno sino ad ora, i restanti *Länder*: Amburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt, e Turingia.

##### 4.1. La legge della Bassa Sassonia

L'art. 7 della legge della Bassa Sassonia<sup>35</sup>, del 29 aprile scorso, si limita a prevedere che “(3) L'aspetto esteriore dei docenti (uomini o donne) nella scuola, anche se ciò sia dovuto a ragioni religiose o di visione del mondo del docente, non deve causare nessun dubbio in merito all'idoneità del docente (uomo o donna) di poter adempiere ai compiti educativi. Questo non vale per i docenti (uomini o donne) a scuola al di fuori dell'orario di servizio.

(4) Il comma 3 vale anche per i docenti (uomini o donne) in formazione, nella misura in cui essi abbiano la responsabilità d'impartire singoli corsi. Per questi possono, tuttavia, in via eccezionale, venir fatte eccezioni.”

##### 4.2.1. La legge del Baden-Württemberg sulla scuola

Assai più dettagliata, invece, la legge del 1 aprile 2004 del Baden-Württemberg<sup>36</sup>, che stabilisce come “i docenti (uomini o donne) delle scuole pubbliche ex § 2 comma 1 non hanno il permesso d'esprimere a scuola nessuna dimostrazione esteriore di natura politica, religiosa, relativa alla

---

<sup>35</sup> Modificando l'art. 51 della Legge sull'ordinamento scolastico (*NSchG*) in vigore dal 3 marzo 1998 (*Nds. GVBl.*, pag. 137, modificata dall'art. 14 della legge del 13 dicembre 2003 (*Nds. GVBl.*, pag. 446).

<sup>36</sup> Modificando il § 38 della Legge scolastica del Baden-Württemberg (*BWSchG*) in vigore dal 1 agosto 1983 (*GBL.*, pag. 397), modificata dalla legge 17 luglio 2003 (*GBL.*, pag. 359).



loro concezione del mondo o simili, la quale possa minacciare o turbare la neutralità del *Land* nei confronti dei genitori o degli studenti, o la concordia scolastica in ambiti religiosi, politici o relativi alla concezione del mondo. In special modo è una condotta esteriore inammissibile quella che potrebbe provocare, in qualche studente o genitore, l'impressione che un insegnante (uomo o donna) si comporti in modo contrario alla dignità umana, all'eguaglianza dei diritti degli uomini ex art. 3 GG, ai diritti fondamentali di libertà od alle norme costituzionali di libertà e democrazia. La tutela del compito educativo ex artt. 12 comma 1, 15, comma 1 e 16, comma 1, della Costituzione del *Land* del Baden-Württemberg, e l'adeguata rappresentazione dei valori di civiltà e cultura, come pure delle tradizioni, cristiane ed occidentali, non s'oppongono a quanto disposto dal paragrafo 1. L'obbligo di neutralità religiosa del paragrafo 1 non vale per le lezioni di religione ex art. 18, comma 1 della Costituzione del Baden-Württemberg.

(3) La nomina d'un candidato, ex paragrafo 9 della legge del *Land* sui dipendenti pubblici, per un incarico in scuole pubbliche ex paragrafo 2 comma 1, presuppone, come requisito d'idoneità, il fatto che questi garantisca l'osservanza del comma 2 durante il suo prevedibile intero orario di servizio."

#### 4.2.2. *La legge del Baden-Württemberg sugli asili nido*

Recentissima è inoltre la legge del Baden-Württemberg sugli asili nido, che accolgono bimbi dai tre ai sei anni d'età, approvata il 14 febbraio 2006<sup>37</sup>.

L'art. 6, comma c, dispone che "il personale specializzato e quello generico di assistenza ed istruzione non può, negli asili nido ai quali si rivolge questa legge, quelli dipendenti dal *Land*, da distretti regionali, da un comune, o da altre entità della Pubblica Amministrazione, indossare nessun elemento esteriore di natura politica, religiosa, di visione del mondo o similare, che possa compromettere o mettere in dubbio la neutralità di chi lo indossasse di fronte ai bimbi ed ai genitori o la pace politica, religiosa o di visione del mondo in quegli ambiti ai quali si applica questa legge. In particolar modo, è un comportamento esteriore inammissibile quello che possa suscitare nei bimbi o nei genitori l'impressione che un componente del personale specializzato o di quello generico di assistenza ed istruzione abbia un atteggiamento contrario alla dignità umana, all'eguaglianza fra uomini e donne ex art. 3

---

<sup>37</sup> In *GBL*, pag. 30, n. 2. Essa apporta nuovi cambiamenti alla la precedente legge del 9 aprile 2003, in *GBL*, pag. 164, già modificata il 17 marzo 2005, in *GBL*, pag. 206.

GG, ai diritti fondamentali di libertà od alla Costituzione liberaldemocratica. L'indicazione dei doveri ex art. 12 comma 1 della costituzione del Baden-Württemberg relativi all'educazione della gioventù nello spirito dei principî cristiani di amor del prossimo e di fratellanza fra tutti gli esseri umani e la corrispondente rappresentazione di queste tradizioni non è in contrasto la tassativa proibizione qui indicata”.

#### 4.3. La legge del Saarland

La legge del Saarland (n. 1555, del 23 giugno 2004)<sup>38</sup> prevede<sup>39</sup> che “la scuola educa ed istruisce gli scolari secondo i principi e valori cristiani, con il dovuto rispetto per le convinzioni religiose di scolari d'altra fede. Il compito educativo dev'essere adempiuto in modo tale che attraverso espressioni politiche, religiose, di visione del mondo od altro ancora, né la neutralità dello Stato nei confronti di scolari e genitori, né la pace scolastica politica, religiosa o in materia di visione del mondo vengano turbate o messe in pericolo”.

La norma non si limita alla questione d'indossare il *Kopftuch*. Ogni utilizzo di riferimenti religiosi a scuola od a lezione può violare la libertà negativa di religione (art. 4 GG), come pure la neutralità nell'adempimento dell'obbligo statale d'educazione (§ 1 *SchOG*) ed il diritto dei genitori all'educazione dei figli (art. 6 GG). Anche espressioni politiche, di visione del mondo o similari utilizzate a scuola o durante le lezioni possono disturbare.

Il cambiamento della *SchOG* si riallaccia non al personale docente, ma al dovere d'educazione della scuola. Il par. 1 della normativa si ricollega espressamente all'art. 27 comma 3 della Costituzione del Saarland, e precisa che l'istruzione scolastica viene impartita nel rispetto d'una precisa tradizione non solo culturale, ma anche religiosa. Il *BVerfG* riconosce che una normativa che tenga conto di tradizioni che prendano in considerazione la composizione confessionale della popolazione, e la sua più o meno rigorosa osservanza, sia permessa, e che i riferimenti cristiani nell'organizzazione della scuola pubblica non siano vietati.

In Saarland, nelle scuole pubbliche gli scolari vengono istruiti ed educati, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose, e con il dovuto rispetto

<sup>38</sup> In *Amtsbl.*, pag. 1510, n. 33.

<sup>39</sup> Modificando il § 1 della Legge sull'ordinamento scolastico in Saarland (*SchoG*), in vigore dal 21 agosto 1996 (*Amtsbl.*, pag. 846; ber. 1997 pag. 147), modificata l'ultima volta il 9 luglio 2003 (*Amtsbl.*, pag. 1990).

per scolari di altre fedi religiose, sulla base di principi e valori cristiani, come pure dell'umanesimo europeo e delle idee liberali, democratiche e sociali di libertà.

La Costituzione del Saarland ha, negli artt. 28 comma 3 par. 2, e la *SchOG* nel § 1 comma 2, espressi riferimenti alle tradizioni cristiane, occidentali ed europee del *Land*. Le tradizioni del Saarland sono improntate al Cristianesimo ed all'Ebraismo, non all'Islam.

Quindi non può venir di conseguenza stabilito nessun divieto relativamente all'obbligo di neutralità, visto ch'esso non verrebbe violato da riferimenti cristiano-occidental-europei, come pure dal fatto d'indossare simboli cristiani e/o ebraici.

Questo principio vale solo per le scuole statali, non per quelle private (§ 7 comma 2 *SchOG*).

Con questo cambiamento viene vietato che si possano indossare, per ragioni religiose o altro, espressioni contro la Costituzione.

Per questa ragione è, per esempio, vietato indossare il *Kopftuch*, perché almeno una parte di chi lo raccomanda con esso vuole affermare non solo una posizione inferiore della donna nella società, nello Stato ed in famiglia, cosa incompatibile con gli artt. 1, 3, commi 2 e 3 *GG*, ma anche una fondamentalista, aggressiva posizione a favore d'uno Stato teocratico, vietato dall'art. 20 *GG*.

#### 4.4. *La legge dell'Assia*

La legge dell'Assia sulla protezione della neutralità dello Stato<sup>40</sup>, del 18 ottobre 2004, aggiunge al § 68 della legge dell'Assia sul pubblico impiego<sup>41</sup> questo § 2: "I pubblici dipendenti hanno l'obbligo di mantenersi durante l'orario di servizio neutrali in materia politica, religiosa o di visione del mondo. In particolare non possono indossare o portare indosso indumenti, simboli od altri emblemi che siano oggettivamente idonei a pregiudicare la fiducia nella neutralità del loro operato, od a mettere in pericolo la pace politica, religiosa o relativa a visioni del mondo.

Tale norma è da considerare alla luce della tradizione del *Land* Assia, improntata a tradizioni umanistiche, cristiane ed occidentali."

---

<sup>40</sup> In *GVBl.*, I, pag. 306, n. 17.

<sup>41</sup> Legge dell'Assia dell'11 gennaio 1989 sul pubblico impiego (*GVBl.*, I, pag. 26), modificata dalla legge del 18 dicembre 2003 (*GVBl.*, I, pag. 494).

Viene, inoltre, modificato anche il § 86 della legge dell'Assia sull'ordinamento scolastico<sup>42</sup>, al quale è stato aggiunto questo comma 3: "Per la garanzia dei principi del § 3 par. 1, il corpo docente deve osservare la neutralità a scuola e durante le lezioni in materia di religione o di visioni del mondo; il § 8 resta immutato. In particolar modo esso non può indossare od esibire indumenti, simboli o altri emblemi che oggettivamente siano idonei a pregiudicare la fiducia nella neutralità del loro operato o a mettere in pericolo la pace politica, religiosa o relativa a visioni del mondo. Tale norma è da considerare alla luce della tradizione del *Land* Assia, improntata a tradizioni umanistiche, cristiane ed occidentali".

#### 4.5. La legge della Baviera

La legge della Baviera, del 23 novembre 2004<sup>43</sup>, dispone<sup>44</sup> che i docenti (uomini e donne) debbano rispettare l'incarico educativo posto negli artt. 1 e 2, come pure il piano di studi e le direttive di massima per le lezioni e l'educazione. Essi debbono assolutamente rendere credibili i principi giuridici costituzionali. Simboli esteriori od indumenti che rendano palese una convinzione religiosa o relativa ad una visione del mondo non possono assolutamente essere portati dai docenti durante le lezioni, come pure simboli od indumenti che possono venir intesi dalle scolare, dagli scolari o dai loro genitori anche come espressione d'una condotta che non sia compatibile con i principi costituzionali e con i fini costituzionali comprensivi di forme di cultura e civiltà cristiano-occidentali."

Anche in Baviera, come nel Baden-Württemberg, non vi è, fino ad ora, nessuna disposizione di legge per vietare il *Kopftuch*. Con la modifica dell'art. 59 della *BayEUG*, tenendo conto delle tradizioni scolastiche, della composizione confessionale della popolazione e del suo preponderante attaccamento religioso, è stato trovato un compromesso fra le garanzie costituzionali dei docenti, che anche a scuola volessero esercitare la propria libertà religiosa, l'incarico d'insegnante ed i diritti fondamentali di scolari e genitori. La manifestazione della propria fede religiosa con simboli esteriori od indumenti non è esclusa

<sup>42</sup> Legge dell'Assia sull'ordinamento scolastico, del 2 agosto 2002 (*GVBl.*, I. pag. 466).

<sup>43</sup> In *GVBl.*, pag. 443, n. 21.

<sup>44</sup> Modificando l'art. 59 della legge della Baviera sull'istruzione pubblica (*BayEUG*) nella versione approvata il 31 maggio 2000 (*GVBl.*, pag. 414, ber. pag. 632, *BayRS* 2230-1-1-UK), ultima modifica con il § 1 della legge del 24 marzo 2003 (*GVBl.*, pag. 262).

*tout court* dall'ambito scolastico. Viene vietato, però, d'indossare quei simboli religiosi esteriori, o quegli indumenti, che manifestino, o che, parimenti, possano anche solo venir intesi come manifestanti, una convinzione religiosa, od una visione del mondo, incompatibile con i principi fondamentali della costituzione e con gli scopi dell'istruzione. La ragione per questo divieto non sta, perciò, nella credenza religiosa o visione del mondo del docente.

Accanto al divieto ex art. 59 comma 2 par. 3, restano vigenti i principi del diritto del lavoro e del diritto dei pubblici impiegati, che vietano che qualche simbolo venga indossato per ragioni politiche o di moda.

La norma vale, alla luce della posizione sistematica dell'art. 59 nella seconda parte della *BayEUG*, solo per le scuole pubbliche: le scuole private sono libere di darsi autonomi regolamenti.

Fra le principali direttive di massima della Costituzione, che nell'art. 131 *BV* sono nominate e nell'art. 1, comma 1, paragrafi 3 e 4 *BayEUG* vengono descritte, sono annoverate il timor di Dio, il rispetto per la fede religiosa, per la dignità degli uomini e per la parità di diritti di uomini e donne, la padronanza di sé, il senso di responsabilità e la prontezza ad assumersi responsabilità, la sollecitudine nel soccorrere il prossimo, l'apertura mentale per ogni cosa vera, bella e buona, e la responsabilità per la natura e l'ambiente. Gli scolari debbono essere educati nello spirito di democrazia, nell'amore per la patria bavarese e per il popolo tedesco e nell'ottica delle riconciliazione fra i popoli. Ex art. 2 comma 1 *BayEUG* rientra fra gli specifici doveri delle scuole, fra gli altri, l'incoraggiamento della parità di diritti di uomini e donne, nonché l'abilitazione delle scolare e degli scolari ad una equiparata percezione dei loro diritti e doveri, nella famiglia, nella scuola e nella società.

Il par. 2 integra il par. 1 con l'obbligo per i docenti di rendere credibili alle scolare ed agli scolari i fondamentali principi costituzionali.

Il par. 3 pone, nell'interesse d'una riuscita educazione a tali valori, un limitato divieto di vanificare, attraverso l'esibizione di determinati simboli esteriori od indumenti, l'espressione credibile dei diritti fondamentali costituzionali e delle finalità dell'istruzione, comprese le forme di civiltà e cultura cristiano-occidentale. Con la nuova normativa, perciò, alcuni simboli od indumenti vengono considerati come espressioni convinzioni religiose o visioni del mondo che potrebbero essere intese come incompatibili con i principi fondamentali costituzionali e le finalità dell'educazione. Decisiva è, quindi, non l'intenzione che avesse spinto il docente ad indossare un determinato simbolo religioso, bensì le possibili interpretazioni. Contenuti religiosi, relativi a visioni del mondo o politici, non si lasciano spesso chiaramente separare dall'esperienza di vita. Perciò il par. 3 vuole evitare che simboli od indumenti religiosi o relativi ad una visione del mondo mettano in pericolo la tranquil-

lità scolastica. Per questa ragione di fondo, dunque, è proibito indossare un *Kopftuch*, perché almeno una parte dei suoi sostenitori lo collega con una posizione inferiore della donna nella società, nello Stato od in famiglia, od ad una posizione fondamentalista per una forma di Stato teocratico in contrasto con i principi costituzionali bavaresi. Il compito di rendere credibili, a lezione, i principi costituzionali, inclusa la parità di diritti fra uomini e donne, e d'instillare nell'animo delle scolare e degli scolari un'equiparata percezione dei loro diritti e doveri, nella famiglia, nella scuola e nella società, non può essere adempiuto da un docente (uomo o donna) con un qualche tipo di simbolo contrario portato esteriormente.

Simboli esteriori ed indumenti che siano conformi ai principi fondamentali costituzionali ed alle finalità costituzionali dell'istruzione, inclusi elementi di cultura e civiltà cristiano-occidentale, come l'abito religioso delle suore, restano permessi.

Qui non vi è nessun contrasto con il principio costituzionale della eguaglianza delle religioni, giacché questi simboli ed indumenti riflettono la cultura e la civiltà cristiano-occidentale, e, nel quadro della scuola interconfessionale cristiana, sono da intendere solamente come segni esteriori del consentito carattere scolastico d'una scuola non evangelizzante, ma basata su fondamenta di tradizione culturale cristiano-occidentale. L'art. 135 par. 2 *BV* stabilisce, più avanti, che gli scolari della scuola elementare vengano istruiti ed allevati sulla base della fede cristiana. Le Chiese e le Comunità ebraiche si riconoscono incondizionatamente, inoltre, nei principi costituzionali e nelle finalità educative della costituzione. Il par. 3 non tratta con disparità le diverse religioni, poiché qui non vengono esaminate singole religioni od i loro principi religiosi, ma l'idoneità dei docenti a sottolineare e rendere credibili i principi costituzionali fondamentali e le finalità educative, comprese le espressioni culturali cristiano-occidentali.

I candidati e le candidate che non offrirono garanzie di rispettare, per l'intero orario di servizio, le disposizioni del par. 3, non sono idonei al servizio scolastico e non possono, quindi, venir assunti come dipendenti pubblici (art. 12 comma 2 *BayBG*).

Gli obblighi giuridici del pubblico impiego e del diritto del lavoro dei docenti alla fedeltà alla Costituzione ed al riserbo politico restano immutate. Il par. 4 esplicita chiaramente come il divieto contenuto nell'art. 84, comma 2, di fare propaganda politica nel quadro dell'organizzazione scolastica o dell'area della scuola resti immutato.

Per i docenti in periodo di formazione, i cui diritti fondamentali alla libertà lavorativa sono da prendere in considerazione, il par. 5 contempla una possibilità d'esonero dal divieto del par. 3, dal momento che il periodo di

formazione serve anche per la formazione culturale dei partecipanti, e questi sono assegnati a posti pubblici. Questi divieti sono meno rigorosi per i docenti delle scuole private.

#### 4.6. *La legge di Berlino*

La legge di Berlino, del 27 gennaio 2005<sup>45</sup>, è la più draconiana, prevedendo – *ex art. 29 BerV* – il divieto d'indossare ogni tipo di simbolo religioso – *Kopftuch* islamico, Croce cristiana e *Kippoth* ebraiche – ai dipendenti delle scuole pubbliche, dell'amministrazione della giustizia, della Polizia e dei vigili del fuoco. Esentato dal divieto sarà il personale degli asili nido comunali, delle scuole professionali comunali, delle scuole comunali per adulti<sup>46</sup>.

La legge ricorda, nel preambolo, come tutti i lavoratori godano della libertà di religione e di coscienza, e della libertà d'avere opinioni in materia di religione e di visione del mondo, e come nessuna dipendente e nessuna dipendente possa venir discriminato in ragione della sua fede religiosa o per le sue opinioni in materia di religione o di visione del mondo. Al tempo stesso, inoltre, il *Land* di Berlino è tenuto alla neutralità in questo stesso ambito. Perciò i suoi dipendenti impiegati in quei settori nei quali le cittadine ed i cittadini sono in particolar modo esposti all'influenza dello Stato, debbono trattenersi da manifestare la loro opinione in materia di religione o di visione del mondo.

Il § 1 dispone che le dipendenti pubbliche ed i dipendenti pubblici che siano impiegati nei vari settori della giustizia e della Polizia, non abbiano la possibilità, durante l'orario di servizio, di portare nessun visibile simbolo, relativo alla propria religione od alla propria visione del mondo, che possa, agli occhi d'un'osservatrice o d'un osservatore, rivelare la loro appartenenza ad una determinata religione. Parimenti, non possono indossare indumenti religiosamente caratterizzanti.

Il § 2 stabilisce che le insegnanti e le altre impiegate con compiti pedagogici nelle scuole pubbliche, secondo la legge sull'ordinamento scolastico, non possano, durante l'orario di servizio, portare nessun visibile simbolo relativo alla propria religione od alla propria visione del mondo tale da poter rivelare, agli occhi d'un'osservatrice o d'un osservatore, la loro appartenenza

---

<sup>45</sup> In *Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin*, pag. 92, n. 4.

<sup>46</sup> Modificando il § 7 della legge sull'ordinamento degli asili-nido del 19 ottobre 1995 (*GVBl.*, pag. 681), modificata il 4 settembre 2002 (*GVBl.*, pag. 292).

ad una determinata religione. Parimenti, non possono indossare indumenti religiosamente caratterizzanti. Questo divieto non vale per lo svolgimento delle lezioni di religione e di materie similari.

Il § 3 prevede che il § 2 comma 1 non trovi nessuna applicazione nelle scuole professionali, ex § 17 comma 3 n. 3 della legge sull'ordinamento scolastico, come pure per il secondo itinerario di formazione, ex art. 17 comma 3 n. 5 della medesima legge: allieve ed allievi di queste scuole hanno di norma un'età tale da essere più difficilmente influenzabili; la frequenza, inoltre, è, per le scuole del secondo percorso formativo, volontaria.

Le autorità competenti possono, per altri tipi di scuola, come pure per le scuole con una particolare impronta pedagogica, concedere eccezioni, sempreché queste non violino la neutralità in materia di religione e di visione del mondo delle scuole pubbliche rispetto alle scolare ed agli scolari e non turbino la pace scolastica.

Il § 4 introduce la possibilità che alle dipendenti ed ai dipendenti pubblici in periodo di tirocinio, e per altre persone che si trovassero in periodo di formazione, possano venir accordate eccezioni alle norme dei §§ 1 e 2.

Il § 5 chiarisce come, tuttavia, le norme del § 1 valgano anche per il personale già effettivo e per quello in periodo di tirocinio attivo negli ambiti indicati nel § 1.

#### 4.7. La legge di Brema

La legge di Brema sul *Kopftuch*, del 28 giugno 2005<sup>47</sup>, modifica l'art. 59b della legge scolastica di Brema<sup>48</sup> aggiungendovi il seguente paragrafo 4: "Le scuole pubbliche debbono osservare la neutralità in materia di religione e di visione del mondo.

Quest'obbligo deve venir rispettato anche dal corpo insegnante.

Il corpo insegnante ed il personale di assistenza devono, in ogni caso, prendere in considerazione i sentimenti in materia di religione e di visione del mondo di tutte le scolare e gli scolari, come pure del diritto dei genitori ad allevare i propri figli trasmettendo loro le proprie opinione in materia di religione e di visione del mondo.

Questi doveri del corpo insegnante e del personale di assistenza si esten-

<sup>47</sup> In *Brem.GBl.*, pag. 245, n. 31.

<sup>48</sup> Legge scolastica di Brema (*BremSchulG*) del 20 dicembre 1994 (*Brem.GBl.*, pag. 327), modificata dalla legge 8 aprile 2002 (*Brem.GBl.*, pag. 167).



dono al modo d'espressione della loro fede religiosa. Il corpo insegnante non può utilizzare simboli religiosi o relativi ad una visione del mondo.

I simboli che si trovano nelle scuole, dato che fanno riferimento alle tradizioni occidentali improntate al Cristianesimo, non danno origine a nessuna tensione, ed i sentimenti in materia di religione o di visione del mondo di scolari e scolare non ne vengono turbati”.

#### IV. 8. *La legge della Nordreno-Vestfalia*

La legge del 16 giugno 2006<sup>49</sup>, largamente ispiratasi alla nuova normativa del Baden-Württemberg sugli asili nido, modifica la legge scolastica del 15 febbraio 2005 (in *FV.NRW*, pag. 102), aggiungendo all'articolo 57 due commi; il quarto dispone: “Le insegnanti e gli insegnanti non possono indossare nessun elemento esteriore di natura politica, religiosa, di visione del mondo o similare, che possa compromettere o mettere in dubbio la neutralità di chi lo indossasse di fronte agli scolari ed ai genitori, o la pace politica, religiosa o di visione del mondo in quegli ambiti ai quali si applica questa legge. In particolar modo è un comportamento esteriore inammissibile quello che possa suscitare negli scolari o nei genitori l'impressione che il docente abbia un atteggiamento contrario alla dignità umana, all'eguaglianza fra uomini e donne ex art. 3 GG, ai diritti fondamentali di libertà od alla costituzione liberaldemocratica”; il sesto prevede: “L'atteggiamento di un'insegnante o di un insegnante presuppone come elemento di idoneità il fatto che ella od egli offra la garanzia del rispetto delle disposizioni del comma 4 durante l'intero orario di servizio. Lo stesso vale per il trasferimento di un'insegnante o di un insegnante di un altro datore di lavoro nel servizio scolastico della Nordreno-Vestfalia. Per le aspiranti e gli aspiranti possono venir accordate, su richiesta, eccezioni dal competente ufficio, nella misura in cui l'esercizio dei loro diritti fondamentali lo richieda assolutamente e non contrasti i cogenti e prioritari interessi pubblici all'osservanza della neutralità statale e della pace scolastica”.

La legge spiega anche come il divieto del comma 4 comprenda anche dimostrazioni esteriori espressivamente efficaci, come, *ad ex.*, espressioni verbali, indumenti, medaglie o distintivi e particolari forme di comportamento che possano venir considerati da terzi come espressione di opinioni politiche, religiose, di visione del mondo o similari.

---

<sup>49</sup> In *GVBl.* pag. 270, n. 15.

Su questa base è vietato indossare un *Kopftuch* islamico durante le lezioni, poiché almeno una buona parte dei suoi sostenitori lo collega ad una posizione di inferiorità della donna nella società, nello Stato e nella famiglia, od ad una aspirazione fondamentalista dell'instaurazione d'uno Stato teocratico, in palese contrasto con i valori costituzionali della costituzione tedesca e di quella della Nordreno-Vestfalia.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza del 29 giugno 2004, n. 44774/98, con la quale ha preso in esame la proibizione d'indossare il *Kopftuch* islamico nelle università turche, ha rilevato come il *Kopftuch* non sia più solo un simbolo religioso, avendo, negli ultimi anni, assunto anche un significato politico.

Anche il *BVerfG*, nella sentenza del 24 settembre 2003, ha riconosciuto espressamente che il *Kopftuch* islamico possa venir visto come simbolo del fondamentalismo islamico, che si pone in contrasto con valori della società occidentale, come l'indipendenza individuale e l'emancipazione della donna.

Poiché la Costituzione della Nordreno-Vestfalia fa espresso riferimento, nei suoi articoli 7 e 12, alle proprie radici legate alla tradizione cristiano-occidentale ed europea, non saranno in contrasto con l'obbligo di neutralità quelle manifestazioni esteriori delle insegnanti o degli insegnanti che si ricollegassero a questa tradizione. Simboli esteriori ed indumenti che fossero conformi ai principi fondamentali della Costituzione ed allo scopo educativo previsto da questa come improntato ai principi cristiano occidentali, ivi compresi gli abiti religiosi delle suore o la *kippa* ebraica, restano quindi pienamente consentiti.

Un'altra eccezione vale per gli insegnanti di religione, ai quali sono consentite manifestazioni esteriori della loro religione.

#### 4.9. La proposta di legge dello Schleswig-Holstein.

La proposta di legge dello Schleswig-Holstein si propone di apportare alcuni cambiamenti alla *Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz*<sup>50</sup>, aggiungendo al sesto comma dell'articolo 4 la precisazione che “la scuola tutela lealtà e tolleranza di fronte alle differenti convinzioni ed i valori religiosi e di visione del mondo, sulla base dei quali i genitori allevano i propri figli”, ed inserendo un settimo comma: “Il personale docente e quello di assistenza debbono

---

<sup>50</sup> Del 2 agosto 1990, in *GVOBl. Schl.-H.*, pag. 451, aggiornata il 15 febbraio 2005, in *GVOBl. Schl.-H.*, pag. 168.

osservare, nelle loro manifestazioni esteriori, un'assoluta neutralità religiosa e di visione del mondo. Questo non vale per i docenti dei corsi di religione”.

#### 4.10. *La proposta di legge del Brandeburgo*

All'esame del *Landtag* del Brandeburgo v'è la proposta<sup>51</sup> di modifica della legge sul pubblico impiego<sup>52</sup>, all'articolo 18 della quale verrebbe aggiunto questo quarto comma: “Il dipendente pubblico deve rispettare i propri precetti religiosi con quella moderazione e riservatezza richieste dalla sua posizione di fronte alla collettività e dal rispetto dei doveri del suo incarico. Ciò riguarda in particolare l'indossare pubblicamente e l'utilizzo di oggetti dal rilevante significato simbolico religioso. Da questa norma sono escluse le divise del personale laico dipendente di Chiese riconosciute come enti di diritto pubblico, come pure gli abiti religiosi del clero, degli ordini religiosi e di altre organizzazioni ecclesiastiche.

#### 4.11. *La proposta di legge della Renania-Palatinato*

La proposta di legge<sup>53</sup> della Renania-Palatinato torna a rivolgersi alla legge scolastica<sup>54</sup>, alla quale si propone di aggiungere questo articolo 25a: “Obbligo di neutralità del personale docente.

(1) I docenti (uomini e donne) debbano rispettare l'incarico educativo posto negli artt. 1 e 2, come pure il piano di studi e le direttive di massima per le lezioni e l'educazione. Essi debbono assolutamente rendere credibili i principi giuridici costituzionali. Simboli esteriori od indumenti che rendano palese una convinzione religiosa o relativa ad una visione del mondo non possono assolutamente essere portati dai docenti durante le lezioni, come pure simboli od indumenti che possono venir intesi dalle scolare, dagli scolari o dai loro genitori anche come espressione d'una condotta che non sia compatibile con i principi costituzionali e con i doveri educativi previsti dalla Costituzione. La tutela del compito educativo ex artt. 29, 33 e 36 della Costituzione del *Land*,

---

<sup>51</sup> Del 20-21 gennaio 2005, IV legislatura, n. 4/508.

<sup>52</sup> Landesbeamtenengesetz, dell'8 ottobre 1999, in *GVBl.*, I, pag. 446, emendata il 18 dicembre 2001, in *GVBl.*, I, pag. 254.

<sup>53</sup> Del 23 febbraio 2005, n. 14/3855.

<sup>54</sup> Del 30 marzo 2004, in *GVBl.*, pag. 239, BS 223-1.

e l'adeguata rappresentazione dei valori di civiltà e cultura, come pure delle tradizioni, cristiane ed occidentali, non s'oppongono a quanto disposto dal paragrafo 3. L'obbligo di neutralità religiosa del paragrafo 1 non vale per le lezioni di religione ex art. 34 della costituzione del *Land*.

(2) La nomina d'un docente in una scuola pubblica presuppone come elemento di idoneità il fatto che questi offra la garanzia del rispetto delle disposizioni del comma 1 durante l'intero orario di servizio”.